

Armando Albano

Il Taser

Uso legittimo delle armi
e degli altri mezzi di coazione fisica

Presentazione di Carlo Pasquariello

Prefazione di Fabio Coppola



Giappichelli

Il Taser

Uso legittimo delle armi
e degli altri mezzi di coazione fisica

In copertina:

foto elaborata in collaborazione con Alessandro Bigoni



Armando Albano

Il Taser

Uso legittimo delle armi
e degli altri mezzi di coazione fisica

Presentazione di Carlo Pasquariello

Primo Dirigente della Polizia di Stato

Prefazione di Fabio Coppola

Avvocato, Professore Incaricato di Diritto Penale dell'Economia
presso l'Università Popolare degli Studi di Milano



Giappichelli

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-4361-6

Tutte le fonti bibliografiche utilizzate nella stesura di questo manuale sono state reperite in testi giuridici e scientifici già ufficialmente pubblicati e presenti in Biblioteche Pubbliche di libero accesso, precisando che non è stato utilizzato alcun tipo di documentazione classificata o comunque soggetta a limiti alla sua divulgazione viepiù che tutte fonti documentali reperite nella rete internet sono risultate di completo libero accesso e consultazione per chiunque navighi in rete, riportandosi per ognuna di esse alle note del testo, a comprova, il rispettivo link o stringa alfanumerica di collegamento ipertestuale.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Presentazione

Negli ultimi anni si avverte un crescente e generalizzato bisogno di rafforzare le istanze difensive dei cittadini: una *‘domanda di giustificazione’* o di *‘libertà di azione difensiva’* che, in forza di una semplificata e per alcuni aspetti semplicistica contrapposizione tra la persona *‘perbene’* che vuole tutelare le proprie cose ed il *‘delinquente che attenta all’incolumità o ai beni altrui’*, ha originato una risposta legislativa proiettata al mero scopo di delegare ai cittadini il compito di difendersi, assecondando *‘bisogni securitari’* ed espandendo gli ambiti di operatività della più classica tra le cause di giustificazione: la difesa legittima.

I confini della reazione legittima privata sono stati progressivamente ampliati con le riforme del primo ventennio di questo secolo – prima quella del 2006 e poi quella 2019 – che, in antitesi con la scelta del legislatore del 1930, hanno restituito al cittadino quel potere di intervento che lo Stato aveva riservato a sé, consentendogli in ambito domiciliare di esercitare una condotta violenta, ritenuta *‘sempre proporzionata’* a fronte di un’aggressione a persone o beni, anche utilizzando un’arma legittimamente detenuta o altro strumento offensivo.

Al cittadino è stata, così, accordata una sorta di *munus publicum*: chi agisce in legittima difesa viene integralmente rimborsato per le spese di giustizia sostenute in un procedimento penale definito con provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, quasi avesse assolto ad un potere/dovere pubblico (art. 115-bis del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36).

Tuttavia, a differenza dell’azione pubblica, che deve essere sempre guidata dalla proporzione – la sopravvivenza dell’art. 53 c.p. è stata possibile solo grazie all’inserimento per via giurisprudenziale di questo requisito – quella privata viene qui *‘coperta’* e giustificata da una proporzione che si dà per presunta (basti considerare l’enunciato di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 52 c.p. e l’introduzione dell’avverbio di tempo *“sempre”*).

Se questo vale per il comune cittadino va osservato che, di contro, l’*use of force continuum* riferito alle azioni delle Forze dell’Ordine, tradotto ora come *“indice d’azione”* ed ora come *“scala del confronto”* tra l’agente di polizia e l’individuo che gli si contrappone, è sempre più oggetto di verifica e di valutazione analitica per stabilire se l’operatore, che ha il dovere di controbattere l’*agere* del soggetto criminale, lo abbia fatto con una reazione che, in quanto autorizzata anche con l’uso di armi o di altri strumenti di coazione, possa definirsi effettivamente adeguata, necessitata e proporzionata.

L’idea o il timore che l’operato di un *‘tutore dell’ordine’* abbia travalicato gli ordinari limiti della proporzione e della necessità si traduce in una richiesta di più stringenti

oneri di verifica sul corretto utilizzo, nel caso concreto, delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in considerazione del fatto che l'impiego di detti strumenti rimane nella discrezionalità del pubblico agente.

Da una parte, il bisogno di tutela dell'ordine pubblico e le correlate finalità sembrano giustificare l'intervento dell'agente e consentirgli una valutazione sull'accettabilità dell'uso dei mezzi coattivi ritenuti più adeguati al momento dell'azione; dall'altra, tuttavia, l'esito ed i risultati della sua azione saranno inevitabilmente oggetto di un giudizio che non escluderà il vaglio delle conseguenze prodotte, nei termini di una pericolosa correlazione causale – *post hoc, ergo propter hoc* – e con possibili derive oscillanti tra l'eccesso colposo e la responsabilità per dolo, in forma eventuale o intenzionale.

Tra le dotazioni di reparto in uso all'operatore, il *taser* è un'arma comune da sparo ad impulsi elettrici, con destinazione naturale di offesa alla persona, che nella maggior parte dei casi è in grado di neutralizzare l'aggressione di un soggetto opponente, impedendogli temporaneamente il movimento, ma si tratta pur sempre di uno strumento potenzialmente idoneo a cagionare danni permanenti e finanche la morte del soggetto 'attinto' dai dardi, viepiù in presenza di individui affetti da pregresse patologie cardiache, stati di tossicodipendenza, neuropatie, visibili condizioni di vulnerabilità, età avanzata, disabilità motoria, gravidanza, ecc..

Gli scenari potenzialmente idonei a determinare un '*aumento del rischio*' per la vita e più in generale per l'incolumità personale del soggetto che viene raggiunto dalle scariche elettriche sono vari e non certo remoti: si va dal pericolo di incendi o di esplosioni alla pioggia in atto, dagli intenti autolesionistici del soggetto alla semplice caduta in terra, fino alle richiamate condizioni personali e di salute del soggetto.

Alla luce dei contesti sopra descritti, è facile ipotizzare sin d'ora quale potrà essere il grado di approfondimento, nelle aule dei tribunali, delle situazioni che hanno determinato l'agente di polizia ad operare una valutazione sul pericolo imminente e ad utilizzare la pistola ad impulsi elettrici in ambiti nei quali siano sopravvenuti esiti lesivi o letali nei confronti del soggetto attinto.

In questi casi, la 'libertà di agire' del pubblico agente che fa uso del *taser* e determina la morte dell'aggressore/opponente potrà ritenersi prevalente sul 'dovere di agire' e di attivarsi, anche quando da una scelta di segno diverso – si pensi al mancato utilizzo dello strumento e alla semplice 'osservazione' del soggetto – conseguano eventi letali a carico di terze persone (es. passanti)?

Il quesito non appare essere di poco momento, ponendo preliminarmente la necessità di un'assoluta chiarezza sulle cc.dd. *regole d'ingaggio*, sugli scenari che legittimano l'impiego dello strumento e sulle conseguenze anche extrapenali – si pensi ai profili del risarcimento del danno e della possibile responsabilità civile – in caso di esito infausto, con la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela per l'operato che risulti conforme alle regole.

La monografia di Armando Albano affronta tutte queste problematiche, ripercorrendo nei primi due capitoli la storia e la sperimentazione del *taser*, che per definizione normativa costituisce un'arma comune propria ad impulsi elettrici, in quanto strumento naturalmente destinato all'offesa, potendo colpire un soggetto anche da lontano, attraverso i suoi dardi propulsi.

Il terzo capitolo fornisce un'accurata ricostruzione delle esperienze applicative del *taser* negli altri paesi europei e in particolare negli U.S.A., dove la c.d. *dottrina dell'immunità qualificata* esclude la responsabilità degli operatori di polizia per i decessi di persone, causati da armi o da altri strumenti in dotazione – come appunto i *taser* –, qualora utilizzati in buona fede e nell'ambito delle funzioni istituzionali.

Qui Albano sottolinea l'esistenza di una chiave di lettura diametralmente opposta a quella dell'ordinamento italiano, dove il contemperamento tra il principio di proporzionalità e l'inescusabilità dell'*error juris* riducono i margini di applicabilità della scriminante putativa dell'uso legittimo delle armi alla sussistenza di un errore sul fatto.

Proprio la necessità di individuare soluzioni interpretative chiare ed inequivoche per l'uso di uno strumento 'sicuro' (solo) entro i limiti delle *Warnings* fornite dai costruttori è alla base di un'attenta e meticolosa lettura delle istruzioni e delle guide all'utilizzo fornite dai costruttori, tuttora disponibili solo in lingua inglese, che esplicitano i fattori di rischio e rendono necessari adeguati percorsi di informazione, formazione e addestramento per gli operatori di polizia e la redazione di stringenti protocolli operativi, così come peraltro raccomandato dal *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*.

Completano l'analisi i *case law* affrontati dalla *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo* sull'impiego del *taser* e ritenuti difformi dall'art. 3 della *Convenzione europea del 1950* – divieto di tortura – e la posizione dell'*O.N.U.*, delle agenzie internazionali (*Amnesty International*), degli istituti di ricerca e dei comitati che si sono maggiormente occupati della delicata questione.

Il quadro scientifico che ne deriva, anche in relazione alla puntuale disamina dei casi di morte o di ferimento operata nel quarto capitolo, evidenzia tutte le possibili criticità legate ad un utilizzo non pienamente consapevole del *taser* e sollecita una risposta di carattere normativo e regolamentare.

All'operatore di polizia è richiesta, nei fatti, a fronte di un'oggettiva finalità di adempiere un dovere del proprio ufficio, un'avveduta e prudente analisi dei possibili fattori di aumento del rischio, condotta lungo i binari della necessità e dell'urgenza, della proporzione e della ragionevolezza, che nel giudizio penale costituiranno i limiti della giustificazione.

Ma questa attenta e complessa disamina, che si esige dall'operatore nelle concitate fasi di un intervento di polizia, presuppone inevitabilmente una piena conoscenza delle caratteristiche, delle potenzialità e degli effetti collaterali che possono scaturire dall'utilizzo di una pistola ad impulsi elettrici, naturalmente correlati allo stato di conoscenza – stato dell'arte – tuttora in divenire, per le connotazioni medico-scientifiche della materia.

Tale conoscenza, ai fini della prevedibilità delle conseguenze delle proprie scelte e di una determinazione effettivamente consapevole, in relazione allo scenario di riferimento, deve essere assicurata attraverso una formazione ed un aggiornamento tecnico-operativo che costituiscono un fattore determinante oltre che un chiaro obbligo gravante sulle Amministrazioni di appartenenza degli operatori, nei termini che la giurisprudenza penale ha espressamente riconosciuto in materia di sicurezza sul lavoro.

Questi aspetti trovano una sintesi convincente e argomentata, che l'Autore delinea nel quinto e conclusivo capitolo del lavoro monografico, esaminando i possibili profili

di responsabilità per l'operatore di polizia, l'Amministrazione di appartenenza e il produttore dello strumento, anche in relazione alla disciplina prevenzionistica per la sicurezza sul lavoro e al trattamento dei dati personali connesso alla possibilità di videoregistrare le fasi operative di utilizzo del *taser*.

Il rispetto dei canoni di "necessità, sussidiarietà, proporzionalità, gradualità e precauzione" qui impongono una chiara diversificazione, rispetto all'esperienza statunitense, delle modalità di utilizzo del *taser* quale alternativa all'uso di armi da fuoco e non ad altri strumenti meno pericolosi, come lo *spray* all'*oleoresin capsicum*, da preferirsi senz'altro in scenari nei quali non si ravvisi un pericolo per la vita e/o l'integrità fisica dell'operatore di polizia o di terzi.

Altri fattori potranno soccorrere nella valutazione della proporzionalità e dell'opportunità di impiego del *taser*, che Albano illustra analiticamente anche in relazione alle specifiche opzioni d'uso dello strumento – funzioni di sparo, di contatto, di avvertimento, di stordimento – ma sempre e solo quando esiste una minaccia reale ed immediata per la vita e l'incolumità personale e non anche allo scopo di garantire il mero rispetto di un ordine.

Sul presupposto di queste considerazioni, l'assetto ordinamentale dello stato sociale di diritto ed i suoi principi di proporzione e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di offensività (artt. 13, 25, commi 2 e 3, 27, comma 3, Cost.) e di tutela della dignità umana (artt. 2, 3, comma 1, 27, commi 1 e 3, 32, comma 2, Cost.) orientano l'Autore nell'assunto conclusivo della monografia, che porta con sé il retaggio di quell'ormai lontana ma proficua esperienza di studio, maturata presso l'Ateneo salernitano.

In sintesi, una guida per gli operatori di polizia che saranno chiamati ad utilizzare questo nuovo strumento di lavoro ed un contributo assolutamente inedito per la materia trattata, ma anche una disamina connotata da rigore scientifico e fondata su basi giuridiche solide e soprattutto coerenti con una lettura costituzionalmente orientata delle norme autorizzative.

CARLO PASQUARIELLO

Primo Dirigente della Polizia di Stato